



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2023-2027

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO E STRUTTURA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

REGOLE GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al corso di dottorato in scienze giuridiche dell'Università di Parma in convenzione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, immatricolati presso l'Università di Parma.

Art. 2

Il Collegio docenti, prima dell'inizio dell'attività del dottorando nel ciclo di appartenenza, gli assegna un tutor, che ne supervisiona l'attività di ricerca e l'attività formativa.

ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 3

Ciascun dottorando deve frequentare, per ciascun anno di corso di dottorato, la seguente attività formativa (partecipazione a seminari, convegni, lezioni, etc.):

- a) 30 ore di didattica comune, con carattere interdisciplinare ai diversi settori delle scienze giuridiche;
- b) 30 ore di didattica di settore, relativa alla specifica materia oggetto del progetto di ricerca del dottorando.

Art. 4

Oltre alla frequenza alle attività previste dall'art. 5, concorrono a integrare l'ammontare delle 30 ore di didattica comune per ciascun anno del corso di dottorato di cui all'art. 3 lett. a):

- a) la frequenza obbligatoria da parte di ciascun dottorando all'attività didattica interdisciplinare/multidisciplinare/metodologica direttamente programmata dal corso di dottorato e impartita nei relativi insegnamenti, secondo il calendario comunicato per ciascun anno del ciclo di dottorato;
- b) la frequenza a lezioni, seminari, incontri di studio, eventi di formazione comunque denominati o altre attività analoghe, organizzati o promossi da Atenei italiani o stranieri, da Ordini professionali o da Scuole o Enti o Associazioni anche privati, aventi a oggetto contenuti interdisciplinari ai diversi settori delle scienze giuridiche, a condizione che siano previamente accreditati dal Corso di dottorato ai sensi dell'art. 14.

Oltre alla frequenza alle attività previste dall'art. 5, concorrono a integrare l'ammontare delle 30 ore di didattica di settore per ciascun anno del corso di dottorato di cui all'art. 3 lett. b) la frequenza a lezioni, seminari, incontri di studio, eventi di formazione comunque denominati o altre attività analoghe, organizzati o promossi da Atenei italiani o stranieri, da Ordini professionali o da Scuole o Enti o Associazioni anche privati, aventi a oggetto contenuti relativi alla specifica materia oggetto del progetto di ricerca del dottorando, a condizione che siano previamente accreditati dal Corso di dottorato ai sensi dell'art. 14.

Art. 5

Ciascun dottorando deve tenere, con cadenza annuale e prima della scadenza dell'anno di frequenza,

una relazione, in merito alla propria attività di ricerca agli altri frequentanti del corso di dottorato, a cui seguirà dibattito con i presenti. L'incontro è organizzato a cura della Segreteria del corso di dottorato ed è moderato dal Coordinatore del corso di dottorato o da un docente designato da quest'ultimo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per tutti i dottorandi.

Art. 6

A partire dal II anno, ciascun dottorando è tenuto a impartire almeno due ore di attività didattica, nell'ambito del corso di dottorato, partecipando, in qualità di relatore o di discussant, a tavole rotonde o incontri di studio o attività seminariali, rivolte ai frequentanti il corso di dottorato e/o a un pubblico esterno, su tematiche proposte dal tutor. La partecipazione dei dottorandi frequentanti il corso a tali eventi didattici ha carattere obbligatorio e concorre a integrare il monte ore di cui all'art. 3 lett. a e b.

Art. 6

Il dottorando autocertifica lo svolgimento delle singole attività formative nella relazione di cui all'art. 7.

Art. 7

Entro il 30 settembre di ogni anno il dottorando deve inoltrare alla Segreteria del corso di dottorato una relazione scritta, controfirmata dal tutor di riferimento, in cui si rappresentano l'attività di ricerca, svolta in Italia o all'estero e l'attività formativa (comune e di settore) svolte durante l'anno, nonché le pubblicazioni effettuate o i contributi in via di pubblicazione. La relazione scritta dev'essere accompagnata dalla compilazione di un apposito modulo in formato Excel (secondo il format predisposto dalla Segreteria) che riporti:

- a) le attività formative (comuni e di settore) cui il dottorando ha partecipato;
- b) le pubblicazioni effettuate (o in corso di pubblicazione) e la natura del prodotto scientifico edito, con indicazione dell'eventuale pubblicazione su rivista di fascia A;
- c) i periodi di soggiorno o periodo di tempo all'estero o in Italia, presso un Ateneo, un ente o impresa, con indicazione delle relative ragioni.

Art. 8

Lo studente è tenuto a informare la Segreteria del corso di dottorato delle attività formative svolte nel mese di ottobre che, se comunicate prima dell'ultima riunione utile del Collegio docenti, saranno comunque considerate ai fini tanto dell'attività formativa obbligatoria quanto dell'ammissione all'anno successivo di corso.

Art. 9

Il Collegio docenti, ogni anno e comunque entro il 31 ottobre, valutati l'adempimento alle attività formative obbligatorie e la relazione dell'attività di ricerca di cui agli articoli precedenti, delibera il passaggio del dottorando all'anno successivo di corso.

SOGGIORNO ALL'ESTERO

Art. 11

Al fine di incentivare l'internazionalizzazione e di completare il percorso formativo del dottorando, il Corso prevede l'obbligo, per gli studenti con borsa di studio, dello svolgimento di un periodo di studio e/o di ricerca all'estero della durata di almeno tre mesi nell'arco dei tre anni (fatte salve regole particolari applicabili per borse PNRR), da svolgersi previa autorizzazione del Coordinatore. La richiesta di soggiorno all'estero, controfirmata dal tutor, deve essere inviata in formato pdf alla Segreteria del corso di dottorato a mezzo posta elettronica (all'indirizzo dottorato.scienzegiuridiche@unipr.it), almeno trenta giorni prima della partenza. La richiesta deve indicare il luogo e l'ente presso i quali si svolgerà il soggiorno, nonché le date di partenza e di rientro.

Il periodo di soggiorno all'estero per gli studenti senza borsa, benché non obbligatorio, è comunque consigliato.

Art. 10

In caso di soggiorno di ricerca all'estero di almeno 3 mesi nel corso dell'anno, gli obblighi riguardanti la didattica comune per quell'anno si ritengono adempiuti con tale soggiorno.

Art. 11

Ai fini dello svolgimento dell'attività formativa di didattica comune o di settore (di cui all'art. 3), ciascun evento (convegno, seminario, lezione, etc.) deve essere previamente accreditato dal Coordinatore del Corso di dottorato. Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate, via posta elettronica (all'indirizzo dottorato.scienze giuridiche@unipr.it), alla Segreteria del corso di dottorato, allegando un idoneo documento (ad. es. locandina di convegno) che riporti il titolo e il contenuto dell'evento, l'ente organizzatore, la data e il luogo di svolgimento.

Art. 12

Sul sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma viene redatto e volta a volta aggiornato, a cura della Segreteria del corso di dottorato, l'elenco degli eventi che hanno ottenuto l'accREDITamento, valevoli quindi per l'attività obbligatoria di didattica comune e di settore. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di segreteria e di pubblicità, si invita ad inoltrare la richiesta di accREDITamento almeno dieci giorni prima rispetto allo svolgimento dell'evento. Ai dottorandi verranno comunicati con email periodiche gli accREDITamenti effettuati.

Art. 13

Al momento dell'immatricolazione ciascun dottorando deve comunicare alla Segreteria del corso di dottorato, al fine di darne adeguata pubblicità nell'apposita pagina del sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza, i seguenti dati: tutor di riferimento, materia di riferimento, titolo e descrizione sintetica (10-20 righe) del progetto di ricerca. Il dottorando deve comunicare con tempestività alla Segreteria del corso di dottorato l'eventuale variazione dei suddetti dati.

Sempre ai predetti fini, il dottorando deve altresì comunicare alla Segreteria, prima della partenza, lo svolgimento di soggiorni all'estero, indicando l'ente ospitante, la durata e le finalità di ricerca del soggiorno stesso.

AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

Art. 14

Al termine del corso di dottorato, il dottorando deve relazionare oralmente dinanzi al Collegio Docenti in merito all'attività di ricerca svolta durante il corso e ai contenuti della propria tesi dottorale. Al termine della relazione il Collegio Docenti delibera l'ammissione del dottorando all'esame finale.